**Comune di**

***SINDACO***

**ORDINANZA SINDACALE N………….. del …………….**

Riferimento proposta n. del

OGGETTO: ART. 5 COMMA 2 BIS DELLA L.R. n. 20/2012. DIVIETO AI SIGNORI ……………….. E …………………… DI DETENZIONE DI CANI E GATTI.

# IL SINDACO

RICHIAMATA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 “*Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione*” che tutela le condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente, ponendo a carico dei detentori di animali alcune responsabilità tra cui il dovere di garantire loro un ricovero adeguato alla specie, di rifornirli di cibo e acqua, di assicurare il benessere fisico ed etologico e la prevenzione e le cure sanitarie, assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale.

RICHIAMATO in particolare l’art. 5 comma 2bis che prevede: “*nel caso di ricusazione di cani e gatti o di detenzione incompatibile con la loro natura a seguito di verbale sottoscritto dagli organismi di controllo e vigilanza di cui all'articolo 32, il detentore non potrà più detenere cani e gatti per un tempo non inferiore a due anni decorrenti dalla data dell'avvenuta presa in carico degli animali da parte del Comune che, valutati i motivi e le circostanze della ricusazione o della detenzione incompatibile, potrà stabilire un tempo superiore.”*

RICORDATO che il Sindaco, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, agisce in qualità di autorità sanitaria locale adottando provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, sulla scorta dell’attività istruttoria, tecnica e amministrativa espletata dai competenti settori dell'Unità sanitaria locale.

VISTO il DPReg. 0127 del 26/06/2015;

PRESO ATTO del verbale dell’ASS **OMISSIS**, assunto al prot. gen. dell’ente n. **OMISSIS**,, con cui veniva dato atto del sopralluogo eseguito in data **OMISSIS**, da parte del veterinario di **OMISSIS**, presso l’abitazione dei signori **OMISSIS**, sita a **OMISSIS**,1, per verificare le condizioni di detenzione degli animali ivi presenti;

ESAMINATA la nota sopra richiamata dalla quale è comunicato quanto segue:

*Dal sopralluogo sono emerse diverse condizioni di detenzione incompatibili con le esigenze etologiche degli animali. ….* **OMISSIS**

TENUTO CONTO quindi, che a parere del veterinario intervenuto è necessario procedere ai sensi dell’art. 5 comma 2 bis della L.R. 20/2012 essendo stata accertata la detenzione incompatibile con la natura dei cani e gatti;

PRESO ATTO, inoltre, della nota **OMISSIS**, assunta al prot. gen. dell’ente n. **OMISSIS**, con la quale veniva trasmesso rapporto di servizio in relazione alle attività espletate nel corso del sopralluogo **OMISSIS** e successivo sequestro degli animali e veniva richiesta l’emissione di ordinanza sindacale urgente, ai sensi dell’art. 5 comma 2 bis della L.R. 20/2012, nei confronti dei soggetti sopra richiamati affinché gli stessi, a seguito della condotta accertata, non detengano altri cani e gatti;

CONSIDERATO che con il termine “detentore” indicato nell’art. 5 comma 2 e comma 2 bis della L.R. 20/12 si intende ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) della L.R. 20/12 ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale” e che, pertanto, per detenzione di cani e gatti ad opera di soggetti a cui è stato fatto divieto, si intende la proprietà certificata in BDR oppure la semplice presenza presso la dimora abituale, ovvero non solo come proprietario ma anche conduttore.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, per quanto premesso, di procedere ai sensi dell’art. 5 comma 2 bis della L.R. n. 20/2012

# ORDINA

alla Signora **OMISSIS**, nata a **OMISSIS** il **OMISSIS** e al sig. **OMISSIS**, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**, entrambi residenti in **OMISSIS**, nonché ad eventuali conviventi, in virtù dell’art. 5, comma 2 bis della L.R. 20/2012, valutati i motivi in premessa e le circostanze accertate relative alla detenzione di animali d’affezione in maniera incompatibile con la loro natura, il divieto di detenere a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, su tutto il territorio comunale e regionale, cani e gatti per anni 2 (due) decorrenti dall’avvenuta presa in carico degli animali da parte delle strutture idonee convenzionate con il Comune (**OMISSIS**) e dispone attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Il servizio veterinario di **OMISSIS e** la Polizia Locale sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza, effettuando periodici controlli e provvedendo al sequestro degli animali eventualmente rinvenuti con oneri e spese a carico del trasgressore.

L'inadempienza alla presente Ordinanza comporta **EVENTUALE** violazione dell'articolo 650 c.p. con trasmissione degli atti all'autorità competente. Inoltre si informa che l’art. 33 lettera f ter) della L.R. 20/2012 prevede, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 2 bis, una sanzione pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

Si dà atto che il presente provvedimento ha carattere urgente

Il presente provvedimento è notificato alla Signora **OMISSIS**, nata a **OMISSIS** il **OMISSIS** e al sig. **OMISSIS**, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS**, entrambi residenti in **OMISSIS**.

Il presente provvedimento è inoltrato per conoscenza:

* al Servizio Veterinario di **OMISSIS**
* Alla Distretto di Polizia di **OMISSIS**;
* A **eventuali altri organismi di controllo e vigilanza di cui all’art.32 della L.R. 20/12.**

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica o alternativamente al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Comune di **OMISSIS** lì **OMISSIS** IL SINDACO